



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLA POLIZIA DELLE FRONTIERE

N. 400.A/12.378
Rif. 0049563 del 28.06.2022
Allegati: vari;

Roma, data del protocollo

OGGETTO: Richiesta di accesso civico generalizzato ai sensi dell'art.5, c.2 D.lgs. 33/2013 riguardante:

- Copia della convenzione stipulata in lingua italiana ed inglese in data 11 aprile 2022 per la realizzazione del programma di attività previsto dal Progetto "CIVIT - Renforcement des capacités opérationnelles des autorités Ivoiriennes en charge de la gestion des frontières et des migrations", quale parte del protocollo tecnico siglato tra le autorità italiane e ivoriane il 7 ottobre 2021;
- Allegati della citata convenzione stipulata in data 11 aprile 2022;
- Copia del protocollo tecnico siglato tra le autorità italiane e ivoriane il 7 ottobre 2021. – Sig. Duccio Facchini.

AL SIG. DUCCIO FACCHINI
duccio.facchini@pecgiornalisti.it

LECCO

e, per conoscenza

ALLA SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO
dipps.555doc@pecps.interno.it
(Rif. Nr. 555-II/PERS/9264/9.V-6 del 28.06.2022)

ROMA

ALL'AUTORITA' RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE
DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
responsabiletrasparenzaecorruzione@pec.interno.it

ROMA

In riferimento alla nota sopradistinta si allega copia della Convenzione di cui alla richiesta in oggetto, dalla quale vengono espunti, annerendoli, tutti i dati personali e di contatto dei funzionari ivi citati e le coordinate bancarie.

Si esprime, invece, parere negativo all'ostensibilità sia degli allegati A) e B) ("Documento di progetto" e "Piano finanziario del progetto") della Convenzione stipulata tra questa Direzione Centrale e l'OIM, sia del Protocollo tecnico siglato tra le autorità italiane e ivoriane in quanto i suddetti documenti fanno riferimento alle specifiche attività progettuali a supporto delle autorità ivoriane, incaricate della gestione delle frontiere e dell'immigrazione e ai relativi impegni finanziari. La loro ostensione potrebbe quindi arrecare un pregiudizio alle relazioni internazionali dell'Italia con la Costa d'Avorio.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLA POLIZIA DELLE FRONTIERE

Tale valutazione trova esplicito fondamento nel recente D.M. datato 16 marzo 2022, il quale, nell'elencare le categorie di documenti sottratti all'accesso per motivi attinenti alla sicurezza, alla difesa ed alle relazioni internazionali annovera all'art.2 comma 1 lett. d) *"i documenti relativi agli accordi intergovernativi di cooperazione e alle intese tecniche stipulati per la realizzazione di programmi militari di sviluppo, di approvvigionamento e/o supporto comune o di programmi per la collaborazione internazionale di polizia, nonché quelli relativi ad intese tecnico-operative per la cooperazione internazionale di polizia inclusa la gestione delle frontiere e dell'immigrazione"*.

Per i punti di cui sopra l'accesso civico viene quindi negato ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 24, comma 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e ss. mm. e ii., art. 2, comma 1, lett. a) del D.M. n.415/1994, art.5 bis comma 1 lett. d), del D.lgs. n.33/2013, letti anche in relazione all'art.3, comma 1, lett. a), e d) del D.M. 10 marzo 1994 n. 415 che enucleano, per questa Amministrazione, le categorie di documenti sottratti al diritto di accesso in attuazione del richiamato art. 24 della legge n. 241/1990, oltre che, come detto in premessa, alla luce del D.M. Ministro dell'Interno del 16 marzo 2022, all'art.2, comma 1, lett. d).

Si comunica, inoltre, che ai sensi dell'art.5, comma 7 del D.lgs. 33/2013, nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso, è possibile presentare istanza di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza. Il termine per decidere sulla richiesta di riesame è fissato dalla norma in 20 giorni, salvo che il diniego o differimento sia connesso alla protezione dei dati personali, nel qual caso il Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza provvede, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, per cui il termine è innalzato di ulteriori 10 giorni.

IL DIRETTORE CENTRALE REGGENTE

De Matteis

IOM office-specific Ref. No.:	
IOM Project Code:	IB
LEG Approval Code / Checklist Code	ITA/FITA/LA0034/2022

Convenzione
Tra il
Ministero dell'Interno
Dipartimento di Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale dell'Immigrazione e della Polizia
delle Frontiere
e
l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni
per la realizzazione del Progetto "CIVIT - Renforcement des capacités opérationnelles des
autorités ivoiriennes en charge de la gestion des frontières et des migrations ("Il Progetto"),
finanziato dal Ministero dell'Interno

Le Parti di questa Convenzione sono il Ministero dell'Interno, Dipartimento di Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle Frontiere (di seguito "la Direzione"), Via Tuscolana 1558 – Rome, rappresentato dal Direttore Centrale, Giuseppe DE MATTEIS, e l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM), organizzazione parte del Sistema delle Nazioni Unite, con sede legale a Roma, via L.G. Faravelli snc", rappresentata dal dott. Laurence HART, Capo Missione con ruolo di coordinamento per il Mediterraneo. La Direzione e l'OIM sono di seguito indicati individualmente come "Parte" e insieme come "Parti".

1. Premesse e documentazione integrante

- 1.1 La presente Convenzione ha lo scopo di regolare i rapporti tra l'Amministrazione e l'OIM per la realizzazione del programma di attività previsto dal Progetto "CIVIT - Renforcement des capacités opérationnelles des autorités ivoiriennes en charge de la gestion des frontières et des migrations" (Il Progetto), quale parte del protocollo tecnico siglato tra le autorità italiane e ivoriane il 7 ottobre 2021;
- 1.2 Il Ministero dell'Interno italiano e il Ministero della Sicurezza e Protezione Civile ivoriano hanno firmato una dichiarazione d'intenti il 31 gennaio 2020 intesa a rafforzare la cooperazione bilaterale in materia di migrazione e sicurezza, il cui contenuto sarebbe stato dettagliato attraverso protocolli tecnici ad hoc;
- 1.3 Il protocollo tecnico tra il Ministero dell'Interno italiano e la Repubblica della Costa d'Avorio che riguarda la costruzione di 4 posti di frontiera della Polizia di frontiera ivoriana e attività di capacity-building delle autorità responsabili della gestione delle frontiere e della migrazione è stato firmato il 7 ottobre 2021 e contiene i principali obiettivi e risultati attesi del Progetto CIVIT;
- 1.4 A seguito delle interlocuzioni bilaterali tra la Direzione e l'OIM tenutesi nel febbraio 2021, la Direzione ha invitato l'OIM a presentazione una bozza del progetto il 6 agosto 2021;
- 1.5 Il budget complessivo ammonta a EUR 3.300.000,00 (Tre milioni Trecentomila Euro/00), come da prospetto Allegato B che costituisce parte integrante della presente Convenzione;
- 1.6 La Direzione consente di fornire all'OIM il sostegno finanziario per la realizzazione del Progetto secondo i termini e le condizioni di questa Convenzione e dei suoi allegati.
- 1.7 I seguenti documenti formano parte integrante di questa Convenzione:

- (a) **Allegato A** – Documento di progetto;
- (b) **Allegato B** – Piano finanziario del progetto;

1.8 Il documento di progetto (allegato A) e il budget (allegato B) sono stati preparati sulla base di una durata di tre anni fino al 30 aprile 2025.

2. Ruoli delle Parti

La Direzione in qualità di ente finanziatore e Parte del protocollo tecnico bilaterale con la Repubblica della Costa d'Avorio, sarà referente della realizzazione del Progetto e conseguentemente si impegna a:

- a. Sulla base dei rapporti, documenti, aggiornamenti, informazioni e comunicazioni fornite dall'OIM, monitorare attentamente l'avanzamento del Progetto, per quanto di competenza, nel coordinamento del Progetto e nei confronti delle le autorità ivoriane;
- b. Coordinare i rapporti con le autorità ivoriane;
- c. Consolidare tutte le fasi di *reporting* specificate nel presente accordo;
- d. Considerare le necessarie autorizzazioni per eventuali variazioni e/o rimodulazioni delle attività, nei modi e tempi previsti dalla Convenzione e dai suoi Allegati;
- e. Assicurare il coordinamento con l'OIM in relazione ad ogni aspetto del Progetto e della sua realizzazione in Costa d'Avorio; e
- f. Provvedere al pagamento delle somme spettanti all'OIM secondo e modalità di cui all'art.3 della presente Convenzione (Contributo).

2.2 L'OIM, in qualità di partner per l'attuazione del Progetto, si impegna ad attenersi agli obblighi e ai doveri di seguito descritti:

- a. Accettare le regole e gli obblighi stabiliti nella Convenzione e nei suoi allegati, con particolare riguardo alla componente di progetto di competenza (Allegato A) e nel budget (Allegato B), in termini di attività operative e implicazioni finanziarie così come di raggiungimento dei risultati stabiliti;
- b. Gestire il Contributo italiano ricevuto attraverso la Direzione in linea con le proprio regole e procedure;
- c. Assicurare che la Direzione riceva le informazioni necessarie e i rapporti richiesti, ivi compresa ogni informazione necessaria nel caso di attività di monitoraggio e valutazione;
- d. portare immediatamente a conoscenza dell'Amministrazione ogni evento cui venga a conoscenza che attenga alla realizzazione del Progetto o che possa creare ritardi od ostacoli nell'esecuzione dello stesso;
- e. Trasmettere i rapporti narrativo e finanziario ai sensi della modulistica standard dell'OIM, in linea con lo stesso livello di dettaglio delle attività e spese descritte negli Allegati A e B a questa Convenzione;
- f. Riconoscere che le comunicazioni ufficiali e i rapporti con le autorità ivoriane nell'ambito della realizzazione del progetto saranno in linea di principio gestiti dalla Direzione, sebbene la Missione dell'OIM in Costa d'Avorio curi i contatti con le autorità nazionali locali per la realizzazione tecnica e operativa del Progetto.

3. Contributo

3.1 Con la presente, la Direzione si impegna a fornire sostegno finanziario all'OIM per il Progetto per un ammontare totale di € 3,300,000.00 (Euro Tre milioni Trecento mila Euro/00) (di seguito "il Contributo").

3.2 Il Contributo sarà utilizzato dall'OIM per sostenere i costi del progetto come delineato nel Documento di Progetto (Allegato A) e nel piano finanziario (Allegato B) che formano parte integrante di questa Convenzione. Il Contributo include la quota parte di costi indiretti OIM

pari al 7% del budget gestito (in linea con la Risoluzione del Consiglio approvata da tutti gli Stati Membri dell'OIM).

3.3 Il Contributo sarà liquidato dal Dipartimento alle seguenti coordinate bancarie in EUR, citando il codice di progetto OIM indicato nella richiesta di pagamento al fine di facilitare la registrazione del Contributo nel contro dell'OIM:

NOME DELLA BANCA:

IBAN:

SWIFT BIC:

Nome del beneficiario:

[REDACTED]

Qualsiasi modifica alle citate coordinate bancarie sarà comunicato alla Direzione per iscritto.

3.4 Il pagamento sarà disposto con le modalità seguenti:

- a. Primo pagamento da intendersi per l'avvio delle attività di **Euro 1,650,000.00** (Un milione Seicento Cinquanta mila Euro/00). Il pagamento sarà disposto entro **30 (Trenta)** giorni dalla data di registrazione della presente Convenzione presso le autorità nazionali competenti.
- b. Secondo pagamento da intendersi come quota di prefinanziamento di **Euro 990,000.00** (Novecento Novanta mila Euro/00) al termine del primo periodo di rapporto intermedio, dal **1° maggio 2022 al 30 aprile 2023**, dietro presentazione da parte dell'OIM dei rapporti narrativo e finanziario insieme alla richiesta di pagamento relativa al periodo intermedio, via posta certificata. Il pagamento sarà dovuto entro **trenta (30)** giorni dalla ricezione e approvazione dei rapporti intermedi narrativo e finanziario da parte della Direzione.
- c. Terzo pagamento nell'ammontare totale massimo di **Euro 660,000.00** (Seicento Sessanta mila Euro/00), da intendersi come saldo finale al termine del terzo periodo di rapporto intermedio, fino al **30 aprile 2025**, previa presentazione da parte dell'OIM del rendiconto narrativo e finanziario finale insieme alla richiesta di pagamento fino alla fine delle attività, via posta certificata. Il pagamento sarà dovuto a **trenta (30)** giorni dal momento della ricezione e approvazione dei rapporti finali narrativo e finanziario da parte della Direzione.

3.5 Il Dipartimento notificherà all'OIM per iscritto via posta elettronica [REDACTED] e a IOM Rome Finance [REDACTED] i seguenti dati: (a) l'ammontare corrisposto; (b) la data contabile del bonifico bancario; (c) il fatto che il bonifico è stato disposto dall'Amministrazione ai sensi di questa Convenzione, citando il codice di riferimento OIM.

3.6 Le attività di competenza dell'OIM saranno avviate soltanto all'atto di accreditamento del primo pagamento come stabilito dallo schema di pagamento all'art. 3.4. Nell'eventualità che l'OIM non riceva il Contributo secondo lo schema di pagamento stabilito o non riceva l'intero ammontare pattuito, l'OIM può contattare la Direzione che dovrà stabilire con OIM quando avverrà il pagamento del Contributo o la restante parte dello stesso. Nell'eventualità di non ricevere l'intero ammontare d'accordo con le tempistiche di pagamento stabilite dall'art. 3.4, le attività di competenza dell'OIM potranno essere ridotte, sospese, posposte o terminate dall'OIM previa notifica scritta da parte dell'OIM alla Direzione con effetto immediato.

3.7 L'obbligo della Direzione ai sensi dell'articolo 3.1 non deve essere influenzato da (i) qualsiasi diritto o obbligo della Direzione o dell'OIM in base ad altri contratti o accordi tra l'OIM e la Direzione, o (ii) la realizzazione da parte dell'OIM di altre attività di progetto o qualsiasi risultato di audit, valutazione e monitoraggio non direttamente pertinenti al presente accordo.

3.8 L'OIM non è responsabile per eventuali ritardi nell'esecuzione o mancata esecuzione degli obblighi previsti dal presente Accordo qualora l'OIM non riceva il Contributo in modo completo in conformità al piano di pagamento di cui all'articolo 3.4 del presente Accordo.

4. Durata della Convenzione

4.1 Fatti salvi gli articoli 22.4 e 22.5, è concordata una durata del Progetto dal 1 maggio 2022 al 30 aprile 2025, considerando la possibilità di richiedere un'estensione non onerosa alla Direzione per estendere la gestione del Contributo oltre la scadenza prefissata.

4.2 Il decreto di approvazione della Convenzione sarà inviato ai competenti organi di controllo per la registrazione, così come previsto dalle vigenti disposizioni di legge italiana.

5. Gestione del Contributo

5.1 L'OIM si impegna a gestire e amministrare il contributo secondo le proprie norme, regole e direttive, al fine di una corretta rendicontazione e documentazione di spesa. Il contributo sarà soggetto esclusivamente alle procedure di controllo interno ed esterno previste dalle norme, regole e procedure finanziarie dell'OIM.

5.2 L'OIM si impegna a mantenere un codice di progetto separato allo scopo di tracciare tutte le transazioni finanziarie ad esso relative, che saranno convertite utilizzando il tasso di cambio operativo applicato dalle Nazioni Unite.

5.3 Il budget assegnato all'OIM è ripartito per voci di costo in funzione del piano finanziario generale del progetto (Allegato B); le stesse costituiranno il livello massimo di spesa che l'OIM non potrà superare se non nel rispetto della normativa riguardante gli storni di spesa (tempi e modi) e, comunque, dietro preventiva presentazione di motivata richiesta alla Direzione che ne curerà l'eventuale inoltro agli organi competenti, nel caso sia richiesta la loro autorizzazione.

5.4 Dal 1° marzo 2017, l'OIM è membro dell'International Aid Transparency Initiative (IATI) e lavora all'applicazione degli standard IATI al fine di pubblicare le informazioni in modo crescente attraverso la piattaforma IATI. In linea con l'impegno delle Parti del presente Accordo alla trasparenza, il Dipartimento dà il consenso affinché l'OIM pubblichi i dati relativi al presente Accordo (e alle eventuali modifiche successive) e ai trasferimenti finanziari associati tramite il proprio sito Web e tramite la piattaforma IATI. L'OIM dà il consenso affinché i dati relativi al presente Accordo (e successive modifiche) e ai relativi trasferimenti finanziari siano eventualmente pubblicati sul sito web del Dipartimento e tramite piattaforma IATI.

Identificativo Pubblicazione IATI Publisher:


6 Rapporti e rendicontazioni

L'OIM si impegna a trasmettere alla Direzione i seguenti rapporti durante la realizzazione del Progetto:

- a) Il rapporto narrativo e finanziario finale, relativi al periodo compreso tra l'avvio e la conclusione delle attività, compresi i documenti per la richiesta del pagamento finale (rendiconto finanziario e certificazione sul rendiconto finanziario) nonché copia dei materiali prodotti secondo il documento di progetto (Allegato A) entro 120 (centoventi) giorni dalla conclusione ufficiale delle attività.

- b) I rapporti narrativo e finanziario ogni 12 (dodici) mesi entro 90 (novanta) giorni dal termine del periodo intermedio, affinché vengano disposti i pagamenti stabiliti nell'art. 3.4, salvo l'ultimo periodo di rapporto per il quale sono dovuti i rapporti narrativo e finanziario finali.
- c) I rapporti finanziari intermedi e finali dovranno includere copia dei giustificativi di pagamento e delle spese sostenute nel periodo di riferimento, come dichiarati nei rapporti finanziari intermedi e finale.
- d) Una dichiarazione di corretta gestione sarà allegata dall'OIM ad ogni rapporto intermedio e al rapporto finale.

6.2 L'OIM si impegna a conservare tale documentazione originale per un periodo di 5 (cinque) anni a decorrere dalla data di accreditamento del bilancio consuntivo del Progetto da parte della Direzione. A tal fine, la Direzione comunica all'OIM la data di accredito del consuntivo del Progetto.

7 Proprietà del materiale finanziato dal contributo

La proprietà del materiale, forniture e simili finanziate dal Contributo sarà dell'OIM.

8 Force Majeure

L'OIM non sarà responsabile di alcun ritardo nell'esecuzione o del mancato adempimento di uno qualsiasi dei suoi obblighi ai sensi della presente Convenzione se tale ritardo o inadempimento è causato da forza maggiore, il che significa qualsiasi atto di natura imprevedibile e irreversibile, qualsiasi atto di guerra (dichiarato o non), invasione, rivoluzione, insurrezione, terrorismo, blocco o embargo, scioperi, restrizioni governative o statali, disastri naturali, epidemie, crisi sanitaria pubblica e qualsiasi altra circostanza che non sia causata da o sotto il controllo dell'OIM. Non appena possibile, dopo il verificarsi di un evento di forza maggiore che incide sulla capacità dell'OIM di adempiere ai propri obblighi ai sensi della presente Convenzione, l'OIM comunicherà per iscritto alla Direzione l'esistenza dell'evento di forza maggiore e tutti i dettagli per iscritto e della probabilità di ritardo. Al ricevimento di tale avviso, l'OIM e la Direzione si consulteranno al fine di riprendere l'esecuzione delle attività interessate ai sensi del presente accordo e garantire la copertura da parte della Direzione delle spese inevitabili sostenute dall'OIM durante il periodo di forza maggiore. A seguito di consultazione con la Direzione, l'OIM avrà il diritto, senza responsabilità, di sospendere l'attuazione di alcune o tutte le attività previste dalla presente Convenzione nella misura in cui non sia possibile per l'OIM attuare le attività a causa di forza maggiore.

9 Obblighi in materia di tutela della riservatezza

Le Parti manterranno la riservatezza di qualsiasi documento, informazione o altro materiale direttamente correlato all'attuazione del Progetto. In particolare, in nessun caso la divulgazione delle informazioni può mettere a repentaglio i privilegi e le immunità delle Parti o l'incolumità del personale delle Parti, degli appaltatori o dei beneficiari finali del Progetto.

Le informazioni, compresi i dati personali, di cui le Parti venissero in possesso o a conoscenza in relazione alla presente Convenzione o al Progetto devono essere trattate in modo strettamente confidenziale. Nessuna informazione personale potrà essere comunicata a terzi senza il preventivo consenso scritto dell'interessato. L'OIM si conformerà ai principi di protezione dei dati dell'OIM nell'eventualità che raccolga, riceva, utilizzi, trasferisca o conservi dati personali in esecuzione della presente Convenzione. Gli obblighi di cui al presente articolo restano validi anche dopo la scadenza o la risoluzione della presente Convenzione.

I divieti di cui al precedente comma sussistono, altresì, relativamente a tutto il materiale, originario o predisposto dall'OIM in esecuzione del contratto, al software sviluppato e a tutta la

documentazione relativa. Tali obblighi escludono dati e informazioni che sono pubblicamente disponibili.

10 Proprietà intellettuale

La proprietà intellettuale e altri diritti di proprietà tra cui, ma non limitato a, brevetti, diritti d'autore, marchi e proprietà dei dati risultanti dal Progetto saranno conferiti all'OIM, compresi, senza alcuna limitazione, i diritti di utilizzare, riprodurre, adattare, pubblicare e distribuire qualsiasi prodotto del Progetto o parte di esso.

11 Responsabilità

La Direzione non assume alcuna responsabilità per danni derivanti dalla realizzazione delle attività previste nel Progetto di cui alla presente Convenzione, per rapporti contrattuali ed extracontrattuali relativi alla loro esecuzione, purché tali danni non siano imputabili alla Direzione. È attribuita all'OIM in via esclusiva, la responsabilità per qualsiasi danno causato dall'attività del personale dell'OIM a persone o beni di proprietà di terzi che potrebbero verificarsi nell'esecuzione del Progetto di cui alla presente Convenzione.

12 Notifiche, obblighi di informazione e regime delle comunicazioni

Qualsiasi notifica relative a questa Convenzione sarà trasmessa per iscritto e ricevuta dalle Parti ai seguenti indirizzi dei rispettivi referenti:

Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM)

Attn: [REDACTED]
Direttore, Ufficio di Coordinamento per il Mediterraneo
Capo Missione per l'Italia e Malta
Rappresentante presso la Santa Sede
Via [REDACTED]
Email: [REDACTED]

Ministero dell'Interno – Dipartimento di Pubblica Sicurezza

Attn: [REDACTED]
Direttore Centrale
[REDACTED]
Email: [REDACTED]

La Direzione e l'OIM si impegnano a tenersi costantemente e reciprocamente informati su tutto quanto abbia diretta o indiretta relazione con l'attuazione degli impegni derivanti dalla presente Convenzione.

Le comunicazioni tra la Direzione e l'OIM avverranno di norma tramite PEC ovvero, nei casi di comunicazioni di carattere operativo, mediante e-mail.

13 Risoluzione delle controversie

13.1. La presente Convenzione sarà assoggettata ai principi generali del diritto, escludendosi l'applicazione di qualsiasi ordinamento giuridico nazionale particolare. Qualsiasi disputa, controversia o reclamo derivante da o in relazione alla presente Convenzione, o la sua violazione, cessazione o invalidità, sarà risolta amichevolmente in via negoziale tra le Parti.

13.2. Nel caso in cui tale disputa, controversia o reclamo non siano state risolte tramite negoziazione entro 3 (tre) mesi dalla ricevuta notifica da una delle Parti dell'esistenza

di tale disputa, controversia o reclamo, ciascuna Parte potrà sottoporre la controversia ad arbitrato ai sensi delle norme che regolano l'arbitrato UNCITRAL del 1980. L'articolo 16 del codice di arbitrato UNCITRAL non si applica.

13.3. Nel caso in cui tale risoluzione non abbia sortito esito positivo, ciascuna Parte può sottoporre la disputa, controversia o reclamo ad arbitrato non oltre 3 (tre) mesi successivi al termine delle procedure di conciliazione ai sensi dell'art. 15 delle regole di conciliazione dell'UNCITRAL. L'arbitrato sarà condotto ai sensi delle norme sull'arbitrato UNCITRAL del 2010 adottate nel 2013. Il numero dei giudici sarà uno e la lingua delle procedure di arbitrio sarà l'inglese, salvo diverso accordo scritto tra le Parti. Il tribunale arbitrale non avrà autorità di stabilire danni punitivi. Il lodo arbitrale sarà definitivo e vincolante.

13.4. La presente Convenzione così come il lodo arbitrale di cui sopra saranno regolati da principi generali di diritto internazionalmente riconosciuti e dai termini della presente Convenzione, a esclusione di ogni singolo sistema nazionale di diritto che potrebbe deferire la Convenzione alle norme di una data giurisdizione. I principi generali internazionalmente accettati saranno intesi includere i Principi dei Contratti Commerciali Internazionali UNIDROIT. La risoluzione della disputa sarà condotta da ambe le Parti in maniera confidenziale. Questo articolo resta in vigore oltre la scadenza o la risoluzione della presente Convenzione.

14 Status dell'OIM

Nessuna disposizione della presente Convenzione, o quanto altro ad essa relative, potrà essere interpretata come rinuncia ai privilegi e alle immunità di cui gode l'OIM, in quanto organizzazione intergovernativa, né come riferimento ad altri di alcuno di questi privilegi e immunità.

15 Deroga

La mancanza di una delle Parti di adempiere in modo rigoroso ad una qualsiasi delle disposizioni della presente Convenzione non costituisce una deroga o rinuncia del diritto di far rispettare le disposizioni della presente Convenzione in casi futuri, ma questo diritto continua e rimane in vigore a tutti gli effetti.

16 Diritto di risoluzione

16.1 Risoluzione del Progetto dalla Parte Contraente

In caso di risoluzione anticipata della Convenzione, la Direzione informa immediatamente l'OIM della data di risoluzione e della causa della risoluzione. Fatta salva la ricezione anticipata di tali informazioni da parte dell'OIM, la presente Convenzione verrà automaticamente risolta alla stessa data. In tal caso, l'OIM avrà diritto a pagamenti in linea con le spese sostenute fino alla data di risoluzione.

16.2 Cessazione a seguito di notifica

Ciascuna Parte può cessare questa Convenzione con notifica scritta di 3 (tre) mesi all'altra Parte.

Nel caso in cui questa Convenzione sia portata a termine prima del completamento del Progetto, l'OIM potrà continuare a trattenere la quota di Contributo non utilizzata finché ogni debito e spesa impegnati alla data del termine della realizzazione del Progetto siano stati liquidati e le attività di progetto siano state portate a debita conclusione. L'OIM non sarà costretta a restituire

quote di finanziamento irrevocabilmente impegnate in buona fede dall'OIM prima della data di notifica di tale cessazione.

17 Salvaguardia

Se qualche parte di questa Convenzione si rivelasse non valida o non realizzabile, quella parte sarà rimossa da questa Convenzione e la restante parte della Convenzione resterà in vigore.

18 Completezza

La Convenzione rappresenta la manifestazione integrale delle volontà delle Parti ed è novativa di ogni eventuale e precedente accordo, scrittura e intesa tra le Parti relative all'oggetto della medesima.

19 Disposizioni finali

19.1 La presente Convenzione entra in vigore dal momento della firma da parte dei rappresentanti autorizzati delle Parti. Rimarrà in vigore fino al completamento di tutti gli obblighi delle Parti ai sensi del presente accordo.

19.2 Ogni modifica alla Convenzione dovrà avvenire per iscritto, previa intesa tra le Parti. Ogni altra e diversa modifica si intende nulla.

19.3 Questa Convenzione non vincola le Parti finché non sarà stata approvata e resa esecutiva dalla competente Autorità nei modi di legge, salvo specifica autorizzazione all'esecuzione anticipata.

19.4 La data di decorrenza contrattuale coincide con la data di comunicazione, a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC), all'OIM dell'avvenuta registrazione, da parte dei competenti organi di controllo, del decreto di approvazione della presente Convenzione a norma delle vigenti disposizioni di legge, stante la volontà della Direzione di richiedere l'esecuzione anticipata della Convenzione.

Letto, firmato e sottoscritto in duplice copia in lingua italiana e inglese, alla data e nel luogo sotto indicati. In caso di discrepanza tra le due versioni, farà fede la versione inglese.

In nome e per conto di
Ministero dell'Interno
Dipartimento di Pubblica Sicurezza
Direzione Centrale dell'Immigrazione e della
Polizia delle Frontiere

Firma

In nome e per conto di
Organizzazione Internazionale per le
Migrazioni
Missione di collegamento in Italia e di
coordinamento per il Mediterraneo

Firma

Firmato digitalmente da [REDACTED]
Data: 11/04/2022 15:37:42

[REDACTED]
Direttore Centrale

Data:



[REDACTED]
Ministero
dell'Interno
Dipartimento
P.S.
05.04.2022
17:18:48
GMT+00:00

[REDACTED]
Direttore, Ufficio di Coordinamento per il
Mediterraneo, Capo Missione in Italia e a
Malta, Rappresentante presso la Santa Sede

Data:

Luogo: Roma



IOM office-specific Ref. No.:	
IOM Project Code:	IB
LEG Approval Code:	ITA/FITA/LA0034/2022

**Agreement
Between
Ministry of Interior
Department of Public Security – Central Directorate of Immigration and Border Police of Italy
And
the International Organization for Migration (IOM)
On
the implementation of IOM's Activities under the project
"CIVIT - Renforcement des capacités opérationnelles des autorités Ivoiriennes en charge de la
gestion des frontières et des migrations" ("the Project"), funded by the Italian Ministry of Interior**

This Agreement (the "Agreement") is entered into by Ministry of Interior – Department of Public Security – Central Directorate of Immigration and Border Police of Italy (hereinafter referred to as the "Directorate") of Via Tuscolana, 1558 - Rome, represented by Mr. Giuseppe De Matteis, Central Director, and the International Organization for Migration ("IOM"), an organization part of the United Nations system, of Via Faravelli snc– Rome, represented by Mr. Laurence Hart, Chief of Mission with coordinating role for the Mediterranean. IOM and the Directorate are also hereinafter referred to individually as a "Party" and collectively as the "Parties."

1. Introduction and Integral Documents

- 1.1 This contribution specific Agreement has the purpose to govern coordination between the Directorate and the IOM on the implementation of "CIVIT - Renforcement des capacités opérationnelles des autorités Ivoiriennes en charge de la gestion des frontières et des migrations" (the "Project"), as part of the technical protocol signed between the authorities of Italy and Cote d'Ivoire on 7 October 2021;
- 1.2 The Italian Minister of Interior and the Ivorian Minister of Security and Civil Protection of Côte d'Ivoire signed a programmatic Declaration on 31 January 2020 to strengthen the bilateral cooperation on migration and security, whose content would have been further detailed through ad hoc technical protocols;
- 1.3 The technical protocol between the Italian Ministry of Interior and the Republic of Côte d'Ivoire regarding the setting-up of 4 border posts of the Ivorian Border Police and capacity-building of authorities in charge of border and migration management has been signed on 7 October 2021, which contains the main objectives and results of the CIVIT Project;
- 1.4 Following the bilateral talks between the Directorate and IOM held in February 2021, the Directorate invited IOM to draft the Project on 6 August 2021.
- 1.5 The total budget of the Project entrusted to IOM amounts to EUR 3,300,000.00, as per the attached Annex B, which forms an integral part of the present Agreement; and
- 1.6 The Directorate agrees to provide IOM with financial support for this Project in accordance with the terms and conditions of this Agreement and its Annexes.
- 1.7 The following documents form an integral part of this Agreement:
 - (a) **Annex A** – Description of Action;
 - (b) **Annex B** – IOM Project budget;
- 1.8 The Description of the Action (Annex A) and Budget (Annex B) for the Project are prepared based on the project duration until **30 April 2025**.

2. Role of the Parties

2.1 The Directorate as the Donor and Party of the bilateral technical protocol with the Republic of Côte d'Ivoire, will supervise the implementation of the Project and consequently undertakes to:

- a. Based on the reports, documents, updates, information and communications provided by IOM, carefully monitor the progress of the Project within its responsibility for the coordination of the Project vis-à-vis the Ivorian authorities;
- b. Liaise and coordinate as needed with the Ivorian authorities;
- c. Consolidate all the reporting phases specified in this Agreement;
- d. Consider the necessary authorizations for any changes and review of the activities, in the terms envisaged in this Agreement and its Annexes;
- e. Ensure due coordination with IOM on any aspect pertaining to the Project and its implementation in Côte d'Ivoire; and
- f. Pay the corresponding amounts to IOM according to the terms specified in Article 3 of this Agreement (Contribution).

2.2 The IOM, as implementing partner of the Project, undertakes to comply with the obligations and duties described below:

- a. Accepts the rules and obligations in the Agreement and its Annexes, with regard to the Project's activities under its responsibility as per the Description of the Action (Annex A) and IOM Budget (Annex B) in terms of operational activities and financial implications as well as achievement of results;
- b. Administers the Italian Contribution received through the Directorate in accordance with its own positively pillar-assessed rules and procedures;
- c. Ensures that the Directorate has or obtains the data needed and the reports as required, including any information needed in the event of monitoring or evaluations;
- d. Informs the Directorate immediately of any event likely to affect or delay the implementation of the Activities assigned to IOM under the Project;
- e. Presents the narrative and financial reports following the standard IOM templates, in line with the same level of detail on activities and expenditures as described in Annexes A and B to this Agreement;
- f. Acknowledges that official communications and relationships with the Ivorian authorities within the implementation of the project activities shall be in principle managed by the Directorate, although the IOM Mission in Côte d'Ivoire will liaise with the national authorities for the operational and technical implementation of the Project.

3. Contribution

3.1 The Directorate hereby agrees to provide financial support to IOM for the Activities up to a maximum of **EUR 3,300,000.00** (Three Million Three Hundred Thousand Euros Only) (hereinafter, the "**Contribution**").

3.2 The Contribution shall be used by IOM towards financing the costs of the Activities outlined in the Description of Action (**Annex A**), and the Project Budget (**Annex B**), which are an integral part of this Agreement. The Contribution shall include the IOM remuneration of 7% of the Project total direct eligible costs.

3.3 The Contribution shall be paid by the Directorate into the following account in Euro (EUR), quoting the above IOM reference number indicated in the payment request to facilitate the recording of the Contribution into IOM's accounts:

BANK NAME:

IBAN:

SWIFT BIC:

Name of Beneficiary:

[REDACTED]

Any change to the above-mentioned bank account shall be duly notified to the Donor in writing.

3.4 The Contribution shall be paid by the Directorate in instalments according to the below schedule:

- a. First payment to be intended for the start of activities of **EUR 1,650,000.00** (One Million Six Hundred Fifty Thousand Euros Only). The payment will be due within 30 (thirty) days from the date of registration at the national Court of Auditors of the present Agreement duly signed by the Parties.
- b. Second payment to be intended as pre-financing instalment of **EUR 990,000.00** (Nine Hundred Ninety Thousand Euros Only) following the end of the 1st reporting period, i.e. since 1 May 2022 until 31 April 2023, upon presentation by the IOM of the interim narrative and financial reports together with a request of payment for the following reporting period, via certified email. The payment will be due within thirty (30) days once the interim narrative and financial reports have been received and approved by the Directorate.
- c. Third payment in the total maximum amount of **EUR 660,000.00** (Six Hundred Sixty Thousand Euros Only) to be intended as balance following the end of the 3rd reporting period, i.e. until 30 April 2025, upon presentation by the IOM of the final narrative and financial reports, together with a request of payment for the following period until the end of the Activities, via certified email. The payment will be due within thirty (30) days once the final narrative and financial reports have been received and approved by the Directorate.

3.5 The Directorate shall notify IOM by email to [REDACTED] and IOM Rome Finance [REDACTED] of the following: (a) the amount transferred; (b) the value date of the transfer; (c) that the transfer is from the Donor pursuant to this Agreement including the above IOM reference number.

3.6 The activities to be implemented by IOM under the Project shall only be started upon IOM's receipt of the first payment as per the payment schedule agreed under Article 3.4. In the event that IOM does not receive the Contribution as per the payment schedule agreed under Article 3.4 or does not receive the Contribution in full within the agreed payment schedule, IOM may contact the Directorate who shall hold a discussion with IOM with a view to determining when the payment of the Contribution or the remaining Contribution will be initiated. In the event of not receiving the Contribution fully in accordance with the payment schedule agreed under Article 3.4, the Activities implemented by IOM under the Project may be reduced, suspended, postponed or terminated by IOM upon IOM's written notification to the Directorate with immediate effect.

3.7 The Directorate's obligation under Article 3.1 above shall not be affected by or contingent on (i) any rights or obligations of the Directorate or of IOM under other contracts or agreements between IOM and the Directorate, or (ii) IOM's performance of other project activities or any result of audit, evaluation and monitoring not directly relevant to this Agreement.

3.8 IOM shall not be liable for any delay in performing or failure to perform any of its obligations under this Agreement if IOM does not receive the Contribution fully in accordance with the payment schedule as per Article 3.4 of this Agreement.

4 Project Duration

4.1 Without prejudice to Articles 22.4 and 22.5, a duration starting from **1 May 2022** until **30 April 2025** is agreed, taking account of the possibility of requesting a no-cost extension to the Directorate to extend the management of the contribution beyond the envisaged deadline.

4.2 The approving decree of this Agreement will be sent to the competent control bodies for registration, as required by the current provisions of the Italian law.

5 Administration of the Contribution

5.1 IOM shall receive and administer the Contribution in accordance with its regulations, rules and directives. The Contribution shall be subject exclusively to the internal and external auditing procedures provided for in the financial regulations, rules and directives of IOM.

5.2 IOM shall maintain a separate project code to track all related financial transactions, which will be converted using the prevailing United Nations operational rate of exchange.

5.3 The budget allocated to the IOM is broken down by cost items according to the project budget (**Annex B**); the same will constitute the maximum level of expenditure that the IOM cannot exceed unless within the rules concerning budget variations and, with a prior motivated request to the Directorate, should an authorization be necessary.

5.4 IOM, since 1 March 2017, is a member of the International Aid Transparency Initiative (IATI) and works towards applying the IATI standards with a view to publishing information incrementally through the IATI platform. In line with the commitment of the Parties to this Agreement to transparency, the Donor gives consent for IOM to publish data related to this Agreement (and any subsequent amendments) and associated financial transfers via its website and via the IATI platform. IOM gives consent for data related to this Agreement (and any subsequent amendments) and associated financial transfers to be published on the Donor's website and via IATI.

IATI Publisher Identifiers:

████████████████████

6 Reports

6.1 IOM shall provide the Directorate with the following reports during implementation of its Activities:

- a) The final narrative and financial report, relating to the period between the start and end date of the Activities, including the documents to request the final payment and a copy of the materials produced as per the Project Document (Annex A), within 120 (one hundred twenty days) from the official conclusion of the activities.

- b) Interim narrative and financial reports every 12 (twelve) months within 90 (ninety) days since the end of the reporting period, in order to process the subsequent payments established in Art. 3.4., except for the last reporting period for which the final narrative and financial report are due.
- c) The financial interim and final reports shall include a copy of the proof of payments and of the expenses incurred in the reference period, as stated in the financial interim and final reports.
- d) A management declaration will be submitted by IOM with every progress and final report.

6.2 The IOM undertakes to keep this original documentation for a period of 5 (five) years starting from the date of accreditation of the final balance of the Project by the Directorate. For this purpose, the Directorate shall inform IOM of the date of accreditation of the final balance of the Project.

7. Ownership of property financed from the Contribution

Ownership of equipment, supplies and other properties financed from the Contribution shall vest in IOM.

8. Force Majeure

IOM shall not be liable for any delay in performing or failure to perform any of its obligations under this Agreement if such delay or failure is caused by *force majeure*, which means any unforeseeable and irresistible act of nature, any act of war (whether declared or not), invasion, revolution, insurrection, terrorism, blockade or embargo, strikes, Governmental or state restrictions, natural disaster, epidemic, public health crisis, and any other circumstances which are not caused by nor within the control of IOM. As soon as possible after the occurrence of a *force majeure* event which impacts the ability of IOM to comply with its obligations under this Agreement, IOM will give notice and full details in writing to the Directorate of the existence of the force majeure event and of the likelihood of delay. On receipt of such notice, IOM and the Directorate shall consult with a view to resuming performance of the impacted activities under this Agreement and ensuring coverage by the Donor of unavoidable expenditures incurred by IOM during the period of *force majeure*. Following consultation with the Directorate, IOM shall be entitled without liability to suspend the implementation of some or all activities under this Agreement to the extent that it is not possible for IOM to implement the activities due to *force majeure*.

9. Confidentiality

The Parties shall both preserve the confidentiality of any document, information or other material directly related to the implementation of the Project. In particular, in no case can disclosure put in jeopardy the Parties' privileges and immunities or the safety and security of the Parties' staff, contractors or the final beneficiaries of the Project.

All information including personal information which comes into the Parties' possession or knowledge in connection with this Agreement or the Project is to be treated as strictly confidential. No personal information shall be communicated to any third party without the prior written approval of the person concerned. IOM shall comply with the IOM Data Protection Principles in the event that it collects, receives, uses, transfers or stores any personal data in the performance of this Agreement. The obligations under this Article shall survive the expiration or termination of this Agreement. The information and data relating to the structure and activity of the Directorate, which the IOM personnel may become aware of in relation to the execution of the present Agreement, shall in no way and in any form be communicated and disclosed to third parties and may not be used by IOM or anyone who collaborates in its activities for purposes other than those covered in this Agreement.

The prohibitions referred to in the previous paragraph also subsist in relation to all the material, originating or prepared by IOM in execution of the Agreement and to all the relevant documentation. However, such prohibitions exclude the information and data that are publicly available.

10. Intellectual Property and right of use

All intellectual property and other proprietary rights including, but not limited to, patents, copyrights, trademarks and ownership of data resulting from the Activities carried out by the IOM under this Agreement shall be vested in IOM, including, without any limitation, the rights to use, reproduce, adapt, publish and distribute any item or part thereof.

11. Liability

The Directorate assumes no responsibility for damages arising from the realization of the Activities envisaged in the Project referred to in this Agreement, for contractual and extra-contractual legal relations concerning their execution, provided that such damages are not attributable to the Directorate. It is attributed to the IOM, exclusively, the responsibility for any damage to the extent caused by IOM's personnel to persons or property belonging to third parties that may occur in the execution of the Project referred to in this Agreement.

12. Notices

Any notice given pursuant to this Agreement will be sufficiently given if it is in writing and received by the other Party at the following address:

International Organization for Migration (IOM)

Attn: [REDACTED]
Director, Coordinating Office for the Mediterranean
Chief of Mission for Italy and Malta
Representative to the Holy See
Via [REDACTED]
Email: [REDACTED]

Ministry of Interior – Central Directorate of Immigration and Border Police

Attn: [REDACTED]
Central Director
[REDACTED]
Email: [REDACTED]

The Parties commit to keep themselves constantly and mutually informed about everything that has direct or indirect relation with the implementation of the commitments deriving from the present Agreement.

Communications between the Parties will normally take place through certified e-mail or, in the case of operational communications, by e-mail.

13. Dispute resolution

13.1. This Agreement will be subject to the general principles of law, excluding the application of any particular national legal system. Any dispute, controversy or claim arising out of or in relation to this Agreement, or the breach, termination or invalidity thereof, shall be settled amicably by negotiation between the Parties.

13.2. In the event that the dispute, controversy or claim has not been resolved by negotiation within 3 (three) months of receipt of the notice from one party of the existence of such dispute, controversy or claim, either Party may request that the dispute, controversy or claim is resolved by conciliation by one conciliator in accordance with the UNCITRAL Conciliation Rules of 1980. Article 16 of the UNCITRAL Conciliation Rules does not apply.

13.3. In the event that such conciliation is unsuccessful, either Party may submit the dispute, controversy or claim to arbitration no later than 3 (three) months following the date of termination of conciliation proceedings as per Article 15 of the UNCITRAL Conciliation Rules. The arbitration will be carried out in accordance with the 2010 UNCITRAL arbitration rules as adopted in 2013. The number of arbitrators shall be one and the language of arbitral proceedings shall be English, unless otherwise agreed by the Parties in writing. The arbitral tribunal shall have no authority to award punitive damages. The arbitral award will be final and binding.

13.4. The present Agreement as well as the arbitration agreement above shall be governed by the terms of the present Agreement and supplemented by internationally accepted general principles of law for the issues not covered by the Agreement, to the exclusion of any single national system of law that would defer the Agreement to the laws of any given jurisdiction. Internationally accepted general principles of law shall be deemed to include the UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts. Dispute resolution shall be pursued confidentially by both Parties. This Article survives the expiration or termination of the present Agreement.

14. Status of IOM

Nothing in or relating to the Agreement shall be deemed a waiver, express or implied, of any of the privileges and immunities of the International Organization for Migration as an intergovernmental organization.

15. Waiver

Failure by either Party to insist in any one or more instances on a strict performance of any of the provisions of this Agreement shall not constitute a waiver or relinquishment of the right to enforce the provisions of this Agreement in future instances, but this right shall continue and remain in full force and effect.

16. Termination

16.1 Termination of the Project by the Contracting Authority

In the event that the Agreement is terminated earlier, the Directorate shall immediately inform IOM of the termination date and the cause of termination. Subject to IOM's receipt of such information in advance, this Agreement shall be automatically terminated on the same date. In such event, IOM shall be entitled to payments in line with the incurred expenses until the date of termination.

16.2 Termination by notice

Each Party may terminate this Agreement with prior written notice of 3 (three) months to the other Party.

In the event that this Agreement is terminated prior to the completion of the Activities, IOM may continue to hold any unutilized Contribution until all commitments and liabilities incurred up to the date of termination for the implementation of the Activities have been satisfied and project activities have been brought to an orderly conclusion. IOM shall not be obliged to repay any funds irrevocably committed in good faith by IOM before the date of notice of such termination.

17. Severability

If any part of this Agreement is found to be invalid or unenforceable, that part will be severed from this Agreement and the remainder of the Agreement shall remain in full force.

18. Entirety

This Agreement embodies the entire agreement between the Parties and supersedes all prior agreements and understandings, if any, relating to the subject matter of this Agreement.

19. Final clauses

19.1 This Agreement shall enter into force upon its signature by authorized representatives of the Parties. It will remain in force until completion of all obligations of the Parties under this Agreement.

19.2 Amendments may be made by mutual agreement in writing between the Parties. Any other amendment is not valid.

19.3 This Agreement does not commit the Parties until it has been approved and made executive by the competent Authority (registration at the national Court of Auditors) in the manner established by law, except for specific authorization for early execution.

19.4 The effective date of the entry into force of this Agreement shall be the date of official communication, by certified E-Mail from the Directorate to IOM, notifying the completion of the official registration of the decree approving the present Agreement, considering that the Directorate agreed to the early execution of the Agreement.

Signed in English and Italian, on the date and at the places indicated below. In case of discrepancy between the two versions, the English version shall prevail.

For and on behalf of
Ministry of Interior
Central Directorate of Immigration and
Border Police - Italy
Signature

[Redacted]
Central Director

On ...
[Redacted]
Ministero
dell'Interno
Dipartimento
P.S.
05.04.2022
17:18:21
GMT+00:00



For and on behalf of
The International Organization
for Migration

Signature
Firmato digitalmente da: [Redacted]
Data: 11/04/2022 15:38:42

[Redacted]
Director, Coordinating Office for the
Mediterranean, Chief of Mission for Italy and
Malta, Representative to the Holy See

On ...
In Rome